



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 – 20 MARZO 2023

Riunione del 08 marzo 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Giulia Mennuni
Componente: Avv. Giuseppe Bianco

CSA 10/22.23 - Reclamo della Società G.S. POVEGLIANO ASD VOLLEY avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 18 del 23/02/2023 riguardo l'istanza avverso l'omologa della gara n. 6657/D del 18/02/2023.

Con provvedimento del 23/02/2023, in relazione alla gara di pallavolo di Serie B/M n. 6657/D tra le squadre GSP Carnio Carrozzeria e USD Casalserugo, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 18 del 23/02/2023 con il quale deliberava "di rigettare l'istanza presentata dal sodalizio G.S. POVEGLIANO ASD VOLLEY (GSP Carnio Carrozzeria) e di omologare la gara in oggetto con il risultato di 0-3 (0-25, 0-25, 0-25);".

Avverso tale provvedimento la Società G.S. POVEGLIANO ASD VOLLEY (GSP Carnio Carrozzeria) interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, rilevando l'erronea applicazione degli artt. 1.16 comma 3 e 1.2.3 delle Norme Federali in materia di accertamento dell'identità dei partecipanti alla gara e di assenza del medico di servizio.

All'udienza di discussione svoltasi il giorno 08/03/2023 venivano ascoltati il Presidente, Sig. Ivano Coaduro e il Dirigente societario accompagnatore Sig. Giuseppe Vedelago, i quali insistevano per l'accoglimento del reclamo proposto e chiedevano disporsi la ripetizione della gara in questione.

La Corte Sportiva di Appello riservava, quindi, la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Con riferimento alle modalità di accertamento dell'identità dei partecipanti alla gara, e dunque anche del medico di servizio, l'art. 1.16 delle Norme Federali, dopo aver disposto che "I documenti di identità possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino. Sono valide anche le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimate da enti pubblici (questura, comune, ecc.) che non dovranno essere ritirate dagli Arbitri.", dispone anche, al comma 3, che, "In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con



una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta, o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti. L'autocertificazione viene ritirata dall'Arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo Nazionale.”.

Da quanto sopra si evince che ben avrebbe potuto la società ospitante, una volta appreso che il medico di servizio non era in possesso di documenti di riconoscimento, produrre l'autocertificazione prevista dal citato comma 3 della richiamata disposizione; circostanza che non emerge da alcuno degli atti presenti al fascicolo, laddove la società reclamante si è limitata, in sede di reclamo, ad affermare – senza tuttavia allegare alcuna documentazione a riguardo – di non aver prodotto l'autocertificazione in questione in quanto il primo arbitro, “ancora prima che il medico arrivasse presso il campo di gara”, avrebbe “prospettato il rifiuto di qualsivoglia documento che non fosse originale”.

Più precisamente era onere della società insistere per la verbalizzazione della eventuale richiesta di produzione di idonea autocertificazione, ove presente.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla lamentata erronea applicazione dell'art. 1.2.3 delle Norme Federali, laddove prevede la possibilità per il primo arbitro – una volta decorsa la prima mezz'ora di attesa dell'arrivo del medico di servizio – di prolungare l'attesa stessa per altri 30 minuti sulla base delle motivazioni addotte dalla società ospitante. Fermo restando che, anche il tal caso, il sodalizio reclamante non ha comunque prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza delle cause di forza maggiore che avrebbero determinato il ritardo dell'arrivo del medico di servizio, anche ove si volesse ritenere che il primo arbitro avrebbe potuto concedere, per le motivazioni addotte dalla Società ospitante, gli ulteriori 30 minuti previsti dall'art. 1.2.3. si tratterebbe comunque di una scelta discrezionale presa dall'arbitro sul campo di gioco, che dunque questa Corte, in mancanza di altri eventuali elementi di prova, ritiene di non poter sindacare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo proposto dalla società G.S. POVEGLIANO ASD VOLLEY (GSP Carnio Carrozzeria) e conferma integralmente il C.U. n. 18 del 23/02/2023 emesso dal Giudice Sportivo Nazionale.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 20 marzo 2023